

PRESTITO SOCIALE



Liguria

REGOLAMENTO
SEZIONE DEPOSITI A RISPARMIO
RACCOLTI PRESSO I SOCI

REGOLAMENTO

SEZIONE DEPOSITI A RISPARMIO RACCOLTI PRESSO I SOCI

SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

Articolo 1

In attuazione dell'art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché dal regolamento di Legacoop Nazionale, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli Soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del Prestito Sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio netto consolidato, secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia. Qualora l'ammontare complessivo del Prestito Sociale superi l'ammontare del patrimonio netto consolidato, il complesso dei prestiti sociali deve essere garantito nei termini e secondo le modalità prescritte dalle leggi e dalle deliberazioni del C.I.C.R.

Articolo 2

Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l'apertura di relativi Uffici presso i negozi e le Sedi della Cooperativa. Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei Soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
- b) istruzioni della Banca d'Italia relative al Prestito Sociale;
- c) estratto Legge n. 205 del 27/12/2017, art. 1, commi da 238 a 243;
- d) Regolamento del Prestito Sociale di Legacoop Nazionale;
- e) articolo 4 dello Statuto Sociale;
- f) presente regolamento;
- g) foglio informativo analitico;
- h) comunicazione del Consiglio di Amministrazione che espone i risultati dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge e del Regolamento in materia di prestito da Soci ed illustra l'andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento.

Articolo 3

La Cooperativa può accettare Prestito Sociale solo da persone fisiche iscritte nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il Socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa. Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al foglio informativo analitico. Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Articolo 4

La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto g) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun Socio può depositare.

Articolo 5

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, può offrire ai Soci la possibilità di sottoscrivere, in aggiunta o sostituzione di quanto previsto dal precedente art. 3, uno o più rapporti di Prestito Vincolato.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'importo massimo complessivo, l'importo minimo dei prestiti individuali vincolati, la durata del vincolo e le altre condizioni. In ogni caso, la somma complessivamente prestata da ciascun Socio non può superare il limite individuale di cui al comma del precedente art. 4.

Articolo 6

Alla costituzione del contratto di prestito, al Socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del Socio.

Articolo 7

I Soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale appartenenti all'area di punti vendita tra loro collegati in cui è stato rilasciato il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, e dietro presentazione dello stesso.

I versamenti ed i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun Socio. Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.

La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Articolo 8

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Articolo 9

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al Socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Sezione.

Articolo 10

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato devono farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla Sezione di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e, poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Articolo 11

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del reveduto, dell'escluso e degli eredi del Socio defunto.

Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Articolo 12

Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio competente.

I versamenti possono essere effettuati in contanti, con assegni o con altri strumenti indicati dalla Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i Soci solo ad incasso avvenuto.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei Soci.

Articolo 13

Per i prestiti liberi da vincoli temporali il Socio può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai Soci. A tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da Soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o modalità equipollenti. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il Socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Articolo 14

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il Socio può delegare terzi ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il Socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa, che deve essere confermata dal delegato ovvero dai delegati.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del Socio cessa la validità della delega.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Articolo 15

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Articolo 16

Gli interessi sul prestito dei Soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto. Se per effetto dell'accREDITAMENTO degli interessi il prestito supera il limite di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al Socio con rimessa di un assegno bancario e/o contanti e/o bonifico.

Articolo 17

I prestiti senza movimento per un intero anno e con saldi non superiori a € 50,00 sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei Soci in tale misura.

Articolo 18

I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del Socio.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Articolo 19

Il prestito dei Soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare:

- l'ammontare della raccolta presso Soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
 - qualora la società raccolga prestito presso Soci per ammontare superiore al patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
 - ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
 - un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.
- In ogni caso non potrà essere immobilizzato in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili più del 30% del prestito raccolto tra i Soci. La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.

CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Articolo 20

La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli artt. 1 e 4;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 19;
- la periodica verifica dei risultati della gestione della Cooperativa, sulla scorta di quanto previsto dal art. 3.1. del Regolamento di Legacoop Nazionale.

I controlli sul Prestito Sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le

verifiche di cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art. 23, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.

Articolo 21

La Società di Revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59, svolge in materia di Prestito Sociale controlli autonomi, avuto particolare riguardo al rispetto dei parametri C.I.C.R. come previsto dall'art. 3.2. del Regolamento di Legacoop Nazionale, verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati.

Articolo 22

Al Socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

In tale comunicazione, inoltre, la Cooperativa:

- espone i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 20 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da Soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle norme del presente Regolamento;
- illustra l'andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento.

Articolo 23

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli Soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun Socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 19 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i Soci superiore al 30%) e art. 22 (comunicazione al Socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora, nella propria attività di controllo di cui all'art. 20, rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale.

Qualora il termine di cui al precedente comma sia decorso infruttuosamente, il Collegio Sindacale deve:

- riferire a Legacoop secondo le procedure previste dal "Regolamento Legacoop del Prestito Sociale";
 - riferire, nell'ambito della propria relazione di cui all'art. 2429 C.C., sia le violazioni rilevate, sia la mancata adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di misure atte a rimuoverle.
- Nel caso di violazioni gravi o reiterate, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2406 C.C..

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento al Comitato Esecutivo, ove costituito, il quale informerà il Consiglio di Amministrazione stesso sul proprio operato semestralmente, in occasione della relazione che il Collegio Sindacale svolgerà sulla materia oggetto del presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Articolo 25

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di Prestito Sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il Consiglio di Amministrazione certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Articolo 26

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.



e-coop.it
Punto Soci
Numero verde
800 011761

